

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2024, n. 3-242

Legge regionale n. 28/2007, articolo 14. D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019. Approvazione, per l'a.s. 2024/2025, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sull'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026.



Seduta N° 19

Adunanza 11 OTTOBRE 2024

Il giorno 11 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 09:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Elena CHIORINO - Federico RIBOLDI

DGR 3-242/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 28/2007, articolo 14. D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019. Approvazione, per l'a.s. 2024/2025, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sull'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

A relazione di: (Chiorino), Cirio

Premesso che:

con la legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i. la Regione Piemonte promuove gli interventi a sostegno del diritto all'istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti attraverso l'erogazione di un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie al fine di garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

in particolare, l'articolo 14 della suddetta legge regionale in ordine alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali dispone che:

- al comma 1, la Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini;
- al comma 2, le predette scuole ed i Comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo

approvato dalla Giunta regionale;

- al comma 3, la Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle sopraccitate convenzioni di cui al comma 2;
- al comma 4, in presenza di particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate la Regione può, in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, erogare direttamente, previo parere dei Comuni ove hanno sede, contributi alle scuole sulla base di criteri definiti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 27 della medesima legge;

con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008 è stato approvato lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra Comuni e scuole dell'infanzia paritarie in attuazione del sopra richiamato comma 2 dell'articolo 14;

Premesso, inoltre, che l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato ai sensi dell'articolo 27 della suddetta legge regionale n. 28/2007 con D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019, al punto 2.1.3 "Azioni a gestione diretta regionale" contempla le "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali (articolo 14)" e ne definisce gli aspetti attuativi prevedendo in particolare che:

- i benefici sono assegnati per ciascuna sezione di scuola dell'infanzia costituita e funzionante con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica;
- l'entità dei contributi è definita ripartendo:
 - il 75% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero complessivo delle sezioni ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o nelle frazioni di Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole con sezione unica dei Comuni fino a 15.000 abitanti e nelle frazioni di Comuni con oltre 15.000 abitanti è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50% del contributo assegnato per sezione;
 - il 25% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero delle sezioni ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e al fine di garantire il mantenimento diffuso e capillare dei servizi offerti, la libertà di scelta educativa e la sostenibilità dei costi, di confermare anche per l'anno scolastico 2024/2025, in linea di continuità con le annualità precedenti, il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali con riferimento:

- sia a quelle convenzionate con il Comune territorialmente competente secondo lo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008
- sia a quelle non convenzionate con il Comune territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2007

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a delineare le particolari situazioni in presenza delle quali trova applicazione il suddetto comma 4, nonché a definire i contenuti dei requisiti per accedere al contributo ed a computare l'importo delle risorse, il cui totale, in conformità ai sopra citati criteri di riparto previsti dall'Atto di indirizzo degli interventi in materia di diritto allo studio, risulta essere di euro 7.700.000,00.

Richiamata la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale del 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026";

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 7.700.000,00, trova copertura a valere sul bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2025, sulla dotazione finanziaria dei seguenti capitoli:

- euro 6.875.000,00 a valere sul capitolo 151941/25, Missione 04, Programma 07;
- euro 825.000,00 a valere sul capitolo 189653/25, Missione 04, Programma 07;

Dato atto, inoltre, che eventuali somme non utilizzate sul capitolo 189653/25 possano essere utilizzate per le stesse finalità sul capitolo 151941/25 a seguito di variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla stessa missione e programma;

Richiamato l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in base al quale i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati devono essere predeterminati e resi pubblici prima dell'attribuzione dei benefici.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i.;

Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;

Vista la D.G.R. n. 38-6152 del 02 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";

Visto il Regolamento 21 dicembre 2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16 luglio 2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);

Vista la Legge regionale del 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". (Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 5 del 27 marzo 2024);

Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale del 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026";

Vista la Legge regionale del 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026";

Vista la D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento

Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026"

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 7.700.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati."

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2007 ed in conformità all'Atto di indirizzo degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019, le "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali" per l'a.s. 2024/2025 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, destinando risorse pari a complessivi euro 7.700.000,00;

- che il presente provvedimento, per l'importo pari a euro 7.700.000,00, trova copertura a valere sul bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2025, sulla dotazione finanziaria dei seguenti capitoli:

- euro 6.875.000,00 a valere sul capitolo 151941/25, Missione 04, Programma 07;
- euro 825.000,00 a valere sul capitolo 189653/25, Missione 04, Programma 07;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-242-2024-All_1-Scheda_tecnica_2024-2025_(All._A).pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche*

SCHEDA TECNICA

art. 14 della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i.

***“Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole
dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali”***

a.s. 2024/2025

PREMESSE

La legge regionale n. 28/2007, all'articolo 14, prevede che la Regione Piemonte, ribadendo l'importanza della funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie e riconoscendo il servizio di pubblica utilità che esse attuano sul territorio, assicura il proprio sostegno finanziario al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell'anno scolastico.

FINALITA' DELL'INTERVENTO

Si conferma, anche per l'anno scolastico 2024/2025, in linea di continuità con le annualità precedenti, il sostegno regionale alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali, nell'ambito delle "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali (articolo 14)", previste dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019.

DESTINATARI

Sono destinatarie del finanziamento le scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali, purché senza fine di lucro e aperte alla generalità dei cittadini, operanti in Piemonte:

- che abbiano stipulato con il Comune territorialmente competente la convenzione attuativa in conformità con lo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;

- che abbiano ricevuto da parte del Comune territorialmente competente motivato diniego alla richiesta di convenzionamento presentata e per le quali il Comune abbia formulato il parere previsto dal comma 4, art. 14, della l.r. 28/2007 al cui interno sia inoltre dichiarata la sussistenza di una o più delle seguenti particolari situazioni a supporto dell'ammissione della scuola alla contribuzione:

- garantire alle famiglie un'adeguata copertura del servizio di scuola dell'infanzia in assenza, nell'ambito territoriale interessato, di analoga offerta formativa da parte di scuole statali, comunali o convenzionate;
- contribuire a ridurre eventuali liste di attesa per l'accesso al servizio di scuola dell'infanzia presenti nelle scuole statali, comunali o convenzionate situate nell'ambito territoriale interessato;
- essere ubicate in area montana o collinare contribuendo a garantire la copertura del servizio di scuola dell'infanzia anche a favore di Comuni contermini privi di analoga offerta formativa;
- essere ubicate in area contraddistinta da marginalità territoriale o in zona disagiata dal punto di vista socio-economico concorrendo a favorire l'inclusione di utenze fragili;

Ai fini dell'ammissione al sostegno le scuole dell'infanzia devono:

- rispondere al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- svolgere una funzione di carattere educativo e sociale;
- essere aperte alla generalità dei cittadini;
- essere scuole paritarie ai sensi della legge 62/2000;
- essere gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro;
- svolgere il servizio con modalità non commerciale in base ai criteri previsti dal D.M. annualmente pubblicato dal M.I.M.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse complessivamente stanziare per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono pari a euro 7.700.000,00 e trovano copertura a valere sui capitoli 151941/25 e 189653/25 sulla dotazione finanziaria dell'anno 2025.

La ripartizione delle risorse verrà effettuata nelle modalità previste al punto 2.1.3 "Azioni a gestione diretta regionale" dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'Avviso pubblico di finanziamento all'interno del quale sono specificate le modalità attuative per accedere al sostegno, congiuntamente alla relativa Modulistica, sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte all'interno dell'area tematica relativa all'Istruzione accessibile alla seguente url:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/scuole-dellinfanzia-paritarie>

e all'interno della Sezione "Bandi e Finanziamenti" accessibile alla seguente url:

<https://bandi.regione.piemonte.it>

TERMINI DI CONCLUSIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto è stato individuato dalla D.G.R. n. 25-6580 del 28 ottobre 2013 in 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

Il Responsabile del Procedimento è il/la Dirigente del Settore Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche.